



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/01

- abstract divulgativo -

Prima adozione: 15.06.2021



Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche il “Decreto” o il “D. Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” devono intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l’accertamento al giudice penale competente dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime cautele e garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa da organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

L’art. 6 del Decreto prevede infatti una forma di esonero dalla responsabilità dell’ente qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello eventualmente verificatosi ed abbia incaricato un apposito Organismo indipendente di vigilare affinché il Modello sia osservato e continuamente aggiornato.



In particolare, qualora il reato venga commesso da soggetti in posizione “apicale”, che rivestono, cioè, funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che:

- è stato adottato un Modello Organizzativo e Gestionale in grado di sovrintendere alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- è stato nominato un “Organismo di Vigilanza” specificatamente dotato della funzione di vigilare sul funzionamento e sull’applicazione del modello;
- non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’OdV;
- il soggetto che ha commesso il reato ha eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Nel caso in cui invece il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione di uno dei soggetti sopraindicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per la ricorrenza della detta esimente, il Decreto prescrive inoltre che il Modello venga adottato ed efficacemente attuato.

Con riferimento all’efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (*risk assessment*);
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

Con riferimento all’effettività del Modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell’organizzazione o



nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;

- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

Nel concreto il Modello per essere considerato idoneo deve tener conto di tre elementi essenziali:

- a) obiettivi;
- b) struttura;
- c) contenuti.

Sul piano oggettivo il Modello può descriversi come un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo strumentali alla prevenzione dei reati ai sensi del Decreto.

Il Modello svolge il ruolo di vero e proprio sistema operativo, che agisce quale sensore dei rischi reato, al fine di svolgere contemporaneamente sia un'efficace attività di monitoraggio e segnalazione, sia una reale attività di prevenzione.

L'idoneità del Modello va misurata in relazione all'obiettivo di evitare la commissione dei reati di un determinato tipo e consiste nella sua adeguatezza alla specifica struttura ed alla concreta attività dell'ente, contrastando la possibile realizzazione di condotte illecite nello svolgimento delle attività dell'ente medesimo, nell'interesse e vantaggio dello stesso.

*** * ***

“Nicola Pantaleo S.p.A.”, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e l'osservanza delle regole etiche nell'esercizio dell'attività produttiva, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali dotarsi di un Modello organizzativo in grado di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che un siffatto Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della “Nicola Pantaleo S.p.A.”, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei



reati previsti dal Decreto.

Il Modello adottato da “Nicola Pantaleo S.p.A.” è stato predisposto tenendo conto dell’esito delle interviste agli apicali e dipendenti, anche al fine di una puntuale e concreta analisi dei rischi-reato a cui sono astrattamente esposte le attività aziendali; delle disposizioni del Decreto; delle “Linee Guida di Confindustria”; nonché delle procedure e delle prassi interne aziendali, tra cui primaria rilevanza hanno avuto il manuale di autocontrollo con sistema HACCP, il sistema di gestione della Qualità, le varie certificazioni ottenute dalla Società, oltre che il sistema di gestione della Salute e della Sicurezza sul posto di lavoro.

Più in particolare, il Modello adottato da “Nicola Pantaleo S.p.A.” consta di una **Parte Generale**, nella quale sono state sinteticamente illustrate:

- le fonti normative di riferimento, comprese le Linee Guida emanate da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia;
- l’architettura e le finalità perseguite dalla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti;
- l’elencazione delle fattispecie previste dal Decreto quali reato presupposto, specificando qualitativamente e quantitativamente le sanzioni attribuite per ciascun illecito;
- la funzione esimente del Modello, declinandolo sui differenti soggetti che all’interno della società possono commettere reati inseriti nel catalogo del Decreto, puntualizzando i requisiti che il Modello deve avere per assolvere la detta funzione e precisando, nei paragrafi successivi, obiettivi funzione e soggetti destinatari;
- le prerogative, le funzioni, i poteri ed i requisiti dell’Organismo di Vigilanza, preposto per legge al controllo e all’attuazione del Modello, specificando le modalità di comunicazione e relazione con i soggetti destinatari (in particolare con l’Organo Amministrativo).

È stato altresì implementato, quale parte integrante della Parte Generale del Modello, anche un apposito **sistema disciplinare**, posto a presidio del rispetto delle procedure



previste nel medesimo Modello e dei principi previsti dal **Codice Etico** che la Società ha inteso predisporre.

Per il medesimo scopo è stato anche previsto un percorso formativo e informativo per i destinatari del Modello, puntualizzando gli elementi essenziali che lo stesso deve possedere per essere ritenuto efficace ed esaustivo.

Il documento prevede, poi, l'**analisi dei rischi** da reato, compendiata in un quadro sinottico nel quale è stato indicato il grado del rischio per ciascuna attività/area aziendale.

Il Modello consta infine di una **Parte Speciale** nella quale, muovendo dall'analisi di categorie omogenee delle fattispecie penali previste dal Decreto, sono state apprestate adeguate procedure per la prevenzione del rischio reato, limitatamente alle attività/aree contrassegnate da un livello di rischio medio/medio-alto/alto (nonché per quelle per cui la Società si è determinata a predisporre in ogni caso appositi protocolli preventivi). Grazie, infatti, all'efficacia deterrente e disincentivante dei singoli protocolli preventivi, tutti improntati primariamente al rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle condotte poste in essere dalle singole funzioni e da tutti i soggetti interessati, è possibile ritenere che con l'efficace attuazione degli stessi possa ottenersi la riduzione al minimo del rischio di commissione dei reati presupposto del Decreto.

La Parte Speciale consta in particolare delle seguenti procedure, relative ai reati che all'esito della succitata analisi sono risultati astrattamente rilevanti per l'attività della "*Nicola Pantaleo S.p.A.*":

- PR. 01 – Reati in danno della P.A. – art. 24 D. Lgs. 231/01;
- PR. 02 – Reati nei rapporti con la P.A. – art. 25 D. Lgs. 231/01;
- PR. 03 – Reati informatici e trattamento illecito dei dati – art. 24-bis D. Lgs. 231/01;
- PR. 04 – Delitti di criminalità organizzata – art. 24-ter D. Lgs. 231/01;
- PR. 05 – Delitti contro l'industria ed il commercio – art. 25-bis1 D. Lgs.231/01;
- PR. 06 – Reati societari – art. 25-ter D. Lgs. 231/01;
- PR. 07 – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro – art. 25-septies D. Lgs. 231/01;



- PR. 08 – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni ed altra utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio – art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01;
- PR. 09 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 25-*decies* D. Lgs. 231/01;
- PR. 10 – Reati ambientali – art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/01;
- PR. 11 – Reati tributari – art. 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. 231/01;
- PR. 12 – Reati di contrabbando art. 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. 231/01.

È stata altresì prevista un'ulteriore procedura di chiusura, ossia la “PR. 13 – Altri reati”, con cui la Società ha inteso istituire un presidio preventivo e di controllo anche per tutti quei rischi-reato che non sono emersi all'esito dell'analisi finalizzata alla predisposizione del Modello.

In ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001, poi, la “Nicola Pantaleo S.p.A.” ha istituito un Organismo di Vigilanza mono-soggettivo, composto da un professionista esterno, esperto di diritto penale, diritto penale-societario nonché di diritto penale-amministrativo, responsabilità amministrativa da reato degli enti e gestione societaria. Al fine di garantire effettività al presidio costituito dall'Organismo di Vigilanza, la Società ha inoltre istituito il “Coadiutore dell'OdV”, quale unità di raccordo operativo ed informativo tra le funzioni aziendali e l'OdV, individuato nella specie nello “S.L.A.DiT. – Studio Legale Associato Di Terlizzi”, nonché un sistema di segnalazione delle violazioni del Modello e/o del Codice Etico immediatamente fruibile per tutto il personale aziendale.